

Ordinanza. n. 35 del 09/06/2008

Proponente: GABINETTO SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA ANTINCENDIO 2008 -

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 26/13 del 06.05.2008 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio per l'anno 2008 finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi;

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della legge 21 novembre 2000, n° 353";

RILEVATA la presenza, lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel Comune di Sassari, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di aree infestate da erbacce e sterpaglie;

CONSIDERATO che tali situazioni possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali nocivi (ratti, zecche, blatte, etc..) e incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 896 del Codice Civile "*Recisione di rami protesi e di radici*";

ORDINA

a tutti i proprietari ed ai conduttori di terreni (ivi compresi i consorzi delle strade vicinali) appartenenti a qualsiasi categoria di uso del suolo, di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche per una fascia di almeno 3 (tre) metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite;

a tutti i proprietari e/o affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, fasce protettive, prive di qualsiasi materiale infiammabile, aventi larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri.

AVVERTE

che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno, entro il 15 (quindici) giugno;

INFORMA

che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7-bis del D. lgs. n° 267 del 18.08.2000, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;

che avverso il presente provvedimento ai sensi dell' art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n° 241, può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DEMANDA

alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Guardie Zoofile, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere notificata:

- Polizia Municipale, sede;
- Compagnia Barracellare, sede;
- Guardie Zoofile, sede;
- Ai Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), via Rockefeller n° 52, Sassari;
- Alla Polizia di Stato, Corso G.M. Angioy n° 1/B, Sassari;
- Alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia n° 31, Sassari;
- Alla Azienda U.S.L. n° 1 Sassari, via Monte Grappa n° 82, Sassari.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it

Sassari 09 giugno 2008

IL SINDACO
Dott. Gianfranco Ganau